

COMUNE DI FERRAZZANO
(Provincia di Campobasso)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
PARCO UBICATO IN LOCALITA' NUOVA COMUNITA'**

(approvato con delibera consiliare n.3 del 21/03/2022)

(Correzione apportata all'art. 3 con delibera di CC. n. 4 del 29/04/2022)

Articolo 1 **disposizioni generali**

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano il parco pubblico comunale., **nonché a preservare la tranquillità, il riposo e le normali occupazioni dei residenti;**

Articolo 2 **Parchi e giardini di proprietà comunale** **Ubicazione**

E' regolato dalle disposizioni del presente Regolamento il parco di proprietà comunale attrezzato con giochi ed arredo urbano ubicato in località "Nuova Comunità".

Articolo 3 **Norme generali di comportamento**

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la **vigilanza** e sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'accesso al parco giochi:

-ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola, (eccetto cani guida per ciechi o sordi purché muniti di museruola e guinzaglio);

-alle biciclette o velocipedi ;

-ai mezzi a motore, ad eccezione delle moto carrozzelle per il trasporto di disabili, mezzi di soccorso e mezzi di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e dei manufatti;

E' vietato:

- fumare e **consumare alcolici**

- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;

- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;

- danneggiare le piante e le aree verdi;

- arrecare disturbo alla quiete pubblica;

- soddisfare bisogni fisiologici;

- **bivaccare e usare in maniera impropria le panchine;**

- danneggiare la segnaletica, i giochi e le attrezzature del parco;

- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14°anno di età;

- **utilizzare apparecchiature di qualsiasi genere per la diffusione sonora senza autorizzazione;**

- **arrecare disturbo alla quiete pubblica mediante rumori, giochi molesti, grida o schiamazzi;**

-svolgere qualsiasi attività di pubblico intrattenimento, manifestazioni o qualsiasi altra attività **di natura privata (quali feste di compleanno o festeggiamenti per qualsivoglia ricorrenza se non autorizzate)** non contemplata nel presente Regolamento;

- **vietato giocare a calcio ai maggiori di anni 12;**

E' espressamente vietato l'accesso all'area riservata a parco giochi dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,00;

Il rispetto delle presenti norme regolamentari sarà garantito dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine che procederanno alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni e alle forze dell'ordine.

Articolo 4

Manutenzione dei parchi

Sarà competenza dell'Amministrazione comunale assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature;

Saranno rese note all'interno del parco, mediante apposita cartellonistica, le regole di cui al presente regolamento, le relative sanzioni nonché i recapiti a cui i genitori potranno segnalare eventuali anomalie e/o pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore al fine di attivarne la conseguente manutenzione/sostituzione.

Articolo 5

Sanzioni

Per quanto non diversamente disciplinato dalla legge e fatto salvo quanto disposto dall'**art. 659 del codice penale concernente il reato di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"** ai trasgressori delle regole di cui al presente regolamento comunale sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio online, per 15 giorni.